Comune di Alpette

Città Metropolitana di Torino

PEC: comune.alpette.to@legalmail.it

Via Senta 22 10080 Alpette

Tel./Fax 0124/809122

I.M.U

VERSAMENTO RATA DI SALDO

ANNO 2020

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U) - ANNO 2020

Visto l'art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità) che istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
Considerato che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC;
Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 12 marzo 2019 ad oggetto: "Aliquote Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2019 - Conferma";
Vista la Legge di Stabilità 2016 (n. 208/2015) che ha abrogato il comma 2, dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. e all'art. 1, comma 10, ha istituito una serie di requisiti per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito per i parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli);

SI INFORMA CHE

ENTRO IL 16 DICEMBRE 2020

Dovrà essere effettuato il versamento dell'Imposta Municipale sugli Immobili (I.M.U.), in SALDO, pari al 50% (cinquanta per cento) dell'Imposta calcolata con le aliquote (IMU + TASI) relative all'anno 2019, non avendo il Comune di Alpette deliberato le nuove aliquote entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 (stabilito per l'anno 2020 al 31 ottobre 2020), si intendono riconfermate le aliquote approvate nell'anno precedente;

SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti passivi IMU: il proprietario di immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
L'imposta è dovuta per gli anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ABITAZIONI PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo si applicano solo per un immobile.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, come novellato dalla Legge di stabilità 2014, **l'IMU NON SI APPLICA AL POSSESSO DEI SEGUENTI IMMOBILI:**

a) abitazione principale e pertinenze della stessa, **ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione d''imposta;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
d) casa coniugale, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto , e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile , nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e delle residenza anagrafica;

DETRAZIONE

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cat.A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 (DUECENTO/00) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
I fabbricati concessi in uso gratuito o con contratto di comodato registrato ai parenti sono considerati come seconde abitazioni e quindi soggetti all'aliquota ordinaria;
Il Comune di Alpette, considera abitazione principale l'unita immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata.
Sono esenti dall'imposta municipale propria, i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n, 557, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT);
La base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Regolamento Comunale.
I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con Decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23.

IMPORTO MINIMO DA PAGARE

L'imposta NON è dovuta per importi inferiori a Euro 5,00 (cinque/00) annui.

Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso per superiore a detto importo;

ALIQUOTE DELIBERATE NELL'ANNO 2019

ABITAZIONI PRINCIPALE (CAT. A/1, A/8 e A/9)	**5,5 PER MILLE**
ALTRI FABBRICATI ED AREE EDIFICABILI	**9,5 PER MILLE**
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D	**10,60 PER MILLE**
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui al comma 8, dell'art. 13, del Decreto Legge n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011	**1 PER MILLE**

ESEMPIO DI CALCOLO

La base imponibile è calcolata nel seguente modo:
(Rendita catastale + Rivalutazione 5%) x moltiplicatore categoria catastale = **IMPONIBILE**
ESEMPIO: Seconda abitazione – CATEGORIA A/2, CLASSE 2, PROPRIETA' 100% **RENDITA CATASTALE Euro 852,15**
852,15 x 1,05 = Euro 894,76 = **RENDITA RIVALUTATA**
894,76 x 160 = Euro 143.161,60 = **IMPONIBILE AI FINI IMU**
143.161,60 x 9,5 x 1000 (o altra aliquota) = Euro 1.360,04 = **1360,00** **TOTALE IMU ANNUA DOVUTA**

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
A (ESCLUSI GLI A/10); C/2; C/6; C/7	160
A/10 E D/5	80
B	140
C/1	55
C/3; C/4; C/5	140
D (ESCLUSO D/5)	65

CODICI DI VERSAMENTO PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24 compilato con il Codice Catastale del Comune di Alpette: A221

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU SU ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	3912	
IMU PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSICATI NEL GRUPPO CATASTALE D – STATO		3925
IMU PER GLI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D – INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU PER LE AREE FABBRICABILI	3916	
IMU PER GLI ALTRI FABBRICATI	3918	
IMU FABBRICATI RURALI STRUMENTALI	3918	

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

Si comunica che l'Ufficio Tributi riceve su appuntamento.

Eventuali chiarimenti ed informazioni possono essere richieste ai seguenti recapiti:

UFFICIO TRIBUTI – Rag. Donatella GOGLIO

Telefono: 0124/809122 Int. 3 Fax: 0124/809122

E.mail: **poliziamunicipale.tributi@comune.alpette.to.it**

PEC: comune.alpette.to@legalmail.it

Alpette, 2 novembre 2020